STATUTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (CeSI)

ART. 1 (ISTITUZIONE)

- 1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, il "Centro di Ateneo per la Solidarietà internazionale (CeSI)", di seguito denominato centro.
- 2. Il centro svolge la propria attività presso la sede di Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi del centro.
- 3. Il centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
- 4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

ART. 2 (SCOPO ISTITUTIVO)

- 1. Il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI), in quanto Centro di Ateneo, è istituito per la promozione e lo svolgimento di attività di rilevanza strategica e interdisciplinare, con particolare riferimento ai principali problemi della società e della cultura, che richiedono di essere affrontati e risolti alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali (art. 34 bis dello Statuto dell'Università Cattolica). Esso presenta alcune caratteristiche che contribuiscono a definirne la missione: è identitario, ossia rappresenta il luogo di studio, ricerca, progettualità e approfondimento su un tema costitutivo per l'Ateneo; è multidisciplinare, sia per quanto attiene alle tematiche sia per le competenze che vi collaborano; è di Ateneo, ossia opera con e per tutte le Facoltà e le sedi dell'Università Cattolica.
- 2. Scopo del centro è di promuovere e svolgere sia attività scientifiche, di base e applicate, su settori inerenti alla cultura e alla pratica della solidarietà internazionale, sia iniziative concrete di solidarietà, specialmente nel campo socio-assistenziale, in particolare a sostegno dei Paesi emergenti. Tale scopo viene perseguito alla luce della dottrina sociale della Chiesa. L'attività di ricerca e le iniziative potranno essere svolte anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altre università o di istituzioni pubbliche e private e di personalità di alta qualificazione professionale.
- 3. Per conseguire le finalità di cui al comma precedente, il centro si propone di:
 - a) promuovere accordi e convenzioni di collaborazione con strutture italiane e non italiane e reperire finanziamenti per i programmi di ricerca e i progetti di solidarietà;
 - b) promuovere la solidarietà a favore dei Paesi emergenti, mediante rapporti di collaborazione con le università e le strutture sanitarie ivi operanti;
 - c) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
 - d) promuovere attività formative, finalizzate alla preparazione dei partecipanti ai programmi di solidarietà;
 - e) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.

ART. 3 (ORGANI)

- 1. Sono organi del centro:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Direttore;
 - 3) il Comitato direttivo;
 - 4) il Consiglio scientifico.

ART. 4 (PRESIDENTE)

1. Il Presidente del centro è il Rettore, o suo delegato, che convoca e presiede il Comitato direttivo.

ART. 5 (DIRETTORE)

- 1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
- 2. Il Direttore:
 - a) sovraintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
 - d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 6 (COMITATO DIRETTIVO)

- 1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da tre a nove membri, nominati dal Rettore, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori universitari dell'Università Cattolica;
 - b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.
- 2. Il Comitato direttivo:
 - a) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - c) individua i membri del Consiglio scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
 - d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
 - e) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;

- f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
- g) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
- h) formula al Senato accademico la richiesta di rinnovo del centro, entro tre mesi dalla scadenza;
- 3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno. Le riunioni possono svolgersi anche in forma telematica, ove esplicitamente previsto nella lettera di convocazione.

ART. 7 (CONSIGLIO SCIENTIFICO)

- 1. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di 10 membri. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Comitato direttivo.
- 2. Il Consiglio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro.
- 3. Le riunioni del Consiglio scientifico possono svolgersi anche in forma telematica.

ART. 8 (FINANZIAMENTI)

- 1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
 - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

ART. 9 (AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 10 (NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.